

RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI REDDITUALI DEL PROPRIO FIGLIO IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO DA PARTE DELL'ACCEDENTE.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 17 dicembre 2018, un'istanza di accesso rivolta alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate, chiedendo copia della seguente documentazione, relativa al proprio figlio maggiorenne

- 1) dichiarazione Unico 2016 relativa al periodo d'imposta 2015 presentata dal proprio figlio (.....);
- 2) tutti i documenti detenuti presso l'Agenzia delle Entrate, dai quali si possano desumere i redditi in qualsiasi forma percepiti dal figlio dell'istante nel periodo di imposta 2015, ivi compresi gli eventuali modelli 770 presentati dai datori di lavoro nei quali siano esposti, tra gli altri dati fiscali, i redditi da lavoro dipendente e quelli equiparati e assimilati, compresi i compensi per prestazioni coordinate e continuative.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità della documentazione *de qua* per comprovare un reddito – a sé sconosciuto ma rilevato e comunicatogli dalla Direzione Provinciale di della AdE con la notifica di un accertamento in rettifica - percepito dal figlio nel predetto periodo d'imposta, in relazione al proprio obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti del medesimo. In particolare evidenziava che tale documentazione avrebbe potuto essere utilizzata nel procedimento di opposizione a precetto (precetto notificatogli dalla ex moglie per mancata corresponsione del mantenimento) pendente dinanzi al Tribunale di, con prossima udienza fissata per il 22 aprile 2020. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni. Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, sig., il quale faceva pervenire per il tramite del proprio legale, avv., opposizione all'accesso richiesto sulla deduzione – tra l'altro - della carenza, in capo al richiedente, di un interesse concreto ed attuale ad accedere. Eccepisce infatti l'avv. la non pertinenza della documentazione richiesta con il menzionato giudizio civile pendente, trattandosi di un giudizio di opposizione a precetto su titolo divenuto definitivo. Eccepisce inoltre il carattere meramente esplorativo della istanza richiesta. Si osserva che l'avv. non evidenzia alcuna necessità di tutela della riservatezza del controinteressato, sig., da contrapporre al diritto all'accesso del richiedente. E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale precisa che il silenzio serbato non si configurava quale rigetto ma era giustificato dall'esperimento della procedura di notifica al controinteressato. Precisa altresì

che, preso atto della opposizione formulata dal legale del medesimo e ritenuta sussistente la titolarità di un interesse differenziato all'accesso richiesto, la stessa amministrazione ha invitato l'istante a prendere contatti per l'esercizio dell'accesso *de quo*.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento: il ricorrente ha dedotto un interesse qualificato all'accesso richiesto ed ha evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva che egli intende tutelare. La Commissione osserva che l'opposizione presentata non si fonda su una necessità di tutela della riservatezza del terzo, in grado di far recedere lo speculare diritto di accesso vantato dall'istante, nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti. La Commissione, prende atto dell'invito della amministrazione adita rivolto al richiedente ai fini dell'esercizio dell'accesso, ma non essendo noto se l'accesso sia stato in concreto esercitato, ritiene di dover accogliere prudenzialmente il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie prudenzialmente, non essendo noto se l'accesso richiesto sia stato *medio tempore* esercitato, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).